REGOLAMENTO (CEE) N. 241/75 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 1975

relativo alla proroga del regime da applicare ad alcuni prodotti agricoli originari degli Stati africani, malgascio e mauriziano associati, dei paesi e territori d'oltremare, e originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969 (1), stabilisce che, per i prodotti agricoli oggetto di un'organizzazione comune dei mercati, e ove esista un interesse economico degli Stati associati all'esportazione di tali prodotti, la Comunità fissi per i prodotti originari di detti Stati un regime di importazione più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi;

considerando che in base all'accordo di associazione relativo all'adesione dell'Isola Maurizio alla Convenzione di Yaoundé, firmato il 12 maggio 1972, le disposizioni di tale convenzione si applicano all'Isola Maurizio;

considerando che la decisione 70/549/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2), stabilisce disposizioni identiche per i prodotti agricoli originari di tali paesi e territori;

considerando che l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya (3), firmata a Arusha il 24 settembre 1969, stabilisce disposizioni analoghe per i prodotti agricoli originari di tali Stati;

considerando che i regolamenti appresso indicati sono stati emanati in base agli impegni della Comunità:

— regolamenti (CEE) n. 517/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970 (4), e n. 652/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971 (5), relativi ai regimi applicabili alle carni bovine originarie degli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), e originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya,

— regolamenti (CEE) n. 522/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970 (6), e n. 653/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971 (7), relativi ai regimi applicabili ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari dei SAMA o dei PTOM e originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1036/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (8),

— regolamenti (CEE) n. 519/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970 (9), e n. 654/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971 (10), relativi ai regimi applicabili ai prodotti trasformati a base di ortofrutticoli originari dei SAMA o dei PTOM e originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya,

— regolamenti (CEE) n. 244/71 del Consiglio, del 1° febbraio 1971 (11), e n. 655/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971 (12), relativi ai regimi applicabili ai tabacchi greggi originari dei SAMA o dei PTOM e originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya,

— regolamenti (CEE) n. 2738/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973 (13), che modifica il regolamento (CEE) n. 859/72 del Consiglio, del 25 aprile 1972 (14), e n. 2739/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973 (15), che modifica il regolamento (CEE) n. 860/72 del Consiglio, del 25 aprile 1972 (16), relativi ai regimi applicabili a taluni ortofrutticoli originari dei SAMA o dei PTOM e originari della

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.
(3) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 54.
(4) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 10.
(7) GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 2.
(8) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 18.
(9) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 4.
(10) GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 3.
(11) GU n. L 29 del 5. 2. 1971, pag. 1.
(12) GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 5.
(13) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 15.
(14) GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 5.
(15) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 16.
(16) GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 7.

Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya,

— regolamento (CEE) n. 656/71 del Consiglio, del 30 marzo 1971 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1446/72 del Consiglio, del 10 luglio 1972 (2), relativo al regime applicabile al granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya,

— regolamento (CEE) n. 1316/71 del Consiglio, del 21 giugno 1971 (3), relativo al regime applicabile ai prodotti della pesca originari dei SAMA o dei PTOM,

— regolamento (CEE) n. 518/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970 (4), relativo al regime applicabile ai prodotti oleaginosi originari dei SAMA o dei PTOM,

— regolamento (CEE) n. 540/70 del Consiglio, del 20 marzo 1970 (5), relativo al regime applicabile al riso e alle rotture di riso originari dei SAMA o dei PTOM,

— regolamento (CEE) n. 520/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970 (6), che determina le disposizioni particolari applicabili all'importazione delle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69 originarie dei SAMA o dei PTOM,

— regolamenti (CEE) n. 521/70 del Consiglio, del 17 marzo 1970 (7), e (CEE) n. 245/71 del Consiglio, del 1° febbraio 1971 (8), che prevedono misure di deroga e particolari per le importazioni nei dipartimenti francesi d'oltremare, di taluni prodotti agricoli originari dei SAMA o dei PTOM;

considerando che in seguito alle decisioni dei consigli di associazione della convenzione di Yaoundé e dell'accordo di Arusha relative alle misure transitorie da applicare oltre il 31 gennaio 1975, gli impegni assunti dalla Comunità nei confronti degli Stati africani e malgascio associati e nei confronti della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, sono stati prorogati fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli stessi settori e al più tardi fino al 31 luglio 1975;

considerando che la decisione 75/89/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1975, relativa alle misure transitorie da applicare oltre il 31 gennaio 1975 nelle relazioni con i paesi e territori d'oltremare, ha prorogato gli impegni nei confronti di tali paesi e territori fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli stessi settori e al più tardi fino al 31 luglio 1975;

considerando che le ragioni che sono state all'origine dell'approvazione dei regimi istituiti sussistono; che vi è dunque motivo di mantenere tali regimi per la durata degli impegni della Comunità nei confronti degli Stati, paesi e territori associati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il secondo e terzo capoverso

— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 517/70
— dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 518/70
— dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 519/70
— dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 520/70
— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 521/70
— dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 522/70
— dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 540/70

e il secondo capoverso

— dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 244/71
— dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 245/71
— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1316/71
— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 652/71
— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 653/71
— dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 654/71
— dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 655/71
— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 656/71
— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 859/72
— dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 860/72

sono sostituiti dal seguente capoverso:

«Si applica,

— per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati africani e malgascio associati e originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative agli stessi settori e al più tardi sino al 31 luglio 1975;

— per quanto riguarda i prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità fino all'entrata in vigore delle disposizioni destinate a sostituire la decisione del Consiglio del 29 settembre 1970, relativa

(1) GU n. L 76 del 31. 3. 1971, pag. 6.
(2) GU n. L 156 del 12. 7. 1972, pag. 8.
(3) GU n. L 139 del 25. 6. 1971, pag. 4.
(4) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 2.
(5) GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 1.
(6) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 6.
(7) GU n. L 65 del 21. 3. 1970, pag. 8.
(8) GU n. L 29 del 5. 2. 1971, pag. 3.

all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea e al più tardi sino al 31 luglio 1975.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD